

Una serata particolare

di Salvatore Restuccia

Q

uest'anno, a Salsomaggiore Terme, le sorprese del XXVII convegno nazionale Anusca non sono state soltanto la partecipazione massiva (da rendere il Centro congressi prescelto con carenze recettive), l'interesse dei temi trattati (dal primo all'ultimo giorno la platea ha registrato un continuo stato di full), le relazioni parallele (quella di Lucisano ha avuto il pieno: sia nella sala di diretta, sia in quella ove, in simultanea, è stata trasmessa; ed, a richiesta, l'ha replicata il giorno seguente), ma anche esibizioni artistiche tipiche, come lo spettacolo di gruppo folkloristico calabrese. Uno spettacolo inventato per l'occasione, perché non ho mai saputo di un gruppo folkloristico cosentino, costituito in prevalenza da prefettizi e comunali: il presentatore è il vice Prefetto (il dr. Carlo Ponte, che ha sfoggiato doti particolari anche per l'occasione); al basso si trova un altro prefettizio (Giovanni Tedesco); alla tastiera un comunale, consigliere nazionale Anusca (Fernando Gioia); alla chitarra un altro comunale (Giuseppe Di Nardo); solo il fisarmonicista è esterno a Comuni e Prefettura di Cosenza (Maurizio Marino, che lavora presso l'Università della Calabria). Ma ciò che più colpisce è la messa a punto di due voci robuste, intonate ed eccezionali nelle combinazioni: Ada Teresa Aloe (detta Daniela) e Dolores Greco.

Avevo visto l'invito (distribuito nelle particolari borse, da parecchi giudicate una sciccheria) e, per quanto mi riguarda, sono stato indotto a recarmi allo spettacolo per solo spirito di conterraneità. Ma dopo averli ascoltati, mi è scattata la curiosità di appurare i particolari. Daniela (un vero tenore), che ha già avuto esperienze canore apprezzate nell'ambito del cosentino, intervistata, riferisce che Dolores è sua collega di canto, d'ufficio, di vita. Questa franca dichiarazione m'incuriosisce ancora, ma rimango poi letteralmente "sbalordito" a sentire Dolores: "È la prima volta che mi esibisco in pubblico". Ed, in questa dichiarazione, non intende un pubblico, così tanto, come quello di Salsomaggiore, ma che, in assoluto, non si era mai esibita prima.

La curiosità di sapere quante e quali prove abbiano esperito si fa viva. Sorge spontanea l'immaginazione: un gruppo, così eterogeneo, chissà quanto si sia sacrificato prima di esternare il prodotto che è stato capace di produrre! Le smentite arrivano veloci a rettificare il mio sentire sbagliato. A confermarlo è sempre



Da sinistra: Zelinda Caprini, Paride Gullini, Anna Puritani e Federico Buono in visita agli stand dell'innovazione al Pala Congressi di Salsomaggiore.

di Dolores: "Abbiamo provato, tutti insieme, il 21 mattina, per due ore, in una sala dell'hotel Porro". Io e buona parte dei protagonisti cosentini eravamo alloggiati all'hotel La moresca ed ho voluto un po' indagare con il personale. La sig.a Milena, la titolare del locale, mi ha riferito che le cantanti erano molto tese il giorno prima dello spettacolo: Daniela temeva il tempo umido, che avrebbe potuto causare disagi alla sua uola; Dolores si esercitava freneticamente col tamburello.

È Amelia Cicirelli, presidente provinciale e consigliere nazionale Anusca, ad ammettere: "Due anni fa, a Cotronei (KR), abbiamo svolto una giornata di studi e dietro le quinte si sentiva canticchiare una bella voce. Incuriositi ed attirati da quel sussurro abbiamo cercato di scoprire la fonte: era Daniela. Allora l'avremo pure scoperta, ma questa cosa, alle successive giornate di studio, ci ha fatto desiderare (e per molto tempo) la sua presenza. È tutto rimasto mistero, quando a San Giovanni in Fiore, alla presenza del Presidente Gullini, insieme al Vice Presidente Linarello, l'abbiamo rilanciata. E queste sono le conseguenze di quel rilancio". Io mi ricordo della voce di Daniela a San Giovanni in Fiore: me l'hanno fatta conoscere con il suo vero nome: Ada (a cui mi è sembrata non molto avvezza a rispondermi); ed in quella occasione ricordo anche la gioia del vice Presidente Anusca Linarello: era entusiasta per aver trovato tra i colleghi un eccezionale talento canoro: lo stesso entusiasmo che gli si è letto in volto la sera

del grande spettacolo.

Bene; vi ho raccontato del gruppo folk della serata del 21 novembre a Salsomaggiore, spettacolo reso possibile per interessamento della ditta Andromeda (conosciuta software-house) ed in particolare dell'ing. Cionini. E voglio trarre le mie conclusioni: Anusca privilegia, oltre che la professionalità demografica, anche i valori artistici delle persone vicine. Si dice che il gruppo avrebbe suscitato anche interessi quantificabili economicamente: per qualcuno sarebbe cosa gradita poter sottoscrivere contratti con loro. Inoltre, lo spirito formativo (proprio di Anusca), quando coincide con la volontà di operare in modo corretto, non ha potuto mai fare a meno dello spirito aggregativo, che, talvolta (come in questa), riesce a mettere insieme (dalla stessa parte) funzionari controllori (dell'U.T.G.) e controllati (dei Comuni). Ed ancora: a fine spettacolo canoro calabrese il Presidente Gullini consegna a Cecè Serrao, del Comune di Badolato, una targa. Questo gesto mi è sembrato l' "In hoc signo vinces" di Costantino. Il collega Serrao va in pensione ed è stato uno dei soci fondatori Anusca: ha creduto in Anusca ed Anusca lo premia, alla fine di uno spettacolo calabrese a Salsomaggiore: un contorno che sembra fatto per lui, un operatore demografico che alla fine della sua carriera si può sentire un grande. Ogni socio, del resto, portando i suoi validi contributi associativi e professionali, può essere un grande anuschino!

LETTERA

Le belle parole di Salsomaggiore

di Francesco Varano

Pubblichiamo il commento sul Convegno di Salsomaggiore di Francesco Varano sull'intervento del Sottosegretario all'Interno, on. Francesco Bonato, in cui evidenzia con oggettività, i passaggi più importanti dedicati al Settore demografico. Spiace che il collega Varano non apprezzi fino in fondo le aperture del Governo per affermare la nuova figura dell'operatore demografico nell'odierna società multirazziale. Non solo "belle parole" come egli scrive, ma indicazioni autorevoli che fanno ben sperare in un processo, più o meno lungo, che non può che risolversi a favore degli addetti all'anagrafe, stato civile ed elettorale. Grazie per averci espresso con chiarezza il proprio pensiero. (P.M.)

Dal 27° Convegno nazionale di ANUSCA a Salsomaggiore mi attendevo una nuova e positiva attenzione degli organi di governo centrali e locali e dei sindacati, sul ruolo strategico dei servizi demografici e sul valore insostituibile della professionalità. Per questo motivo mi sono messo ad ascoltare con molta attenzione ed interesse l'intervento del Sottosegretario all'Interno, On. Francesco Bonato.

Già dalle prime battute notavo, nel discorso del rappresentante del Governo italiano, un atteggiamento nuovo e diverso rispetto al passato: rivolgendomi al collega seduto alla mia destra commentavo, con sorpresa, che il politico stava parlando di noi, del nostro lavoro, delle nostre aspettative, del nostro isolamento rispetto alle altre attività amministrative. "Se non si prende atto che i servizi demografici sono sempre meno bancomat di certificati e sempre più servizi civici di avviamento e integrazione di nuovi cittadini alle nostre comunità, vuol dire che non si conosce la realtà che si pretende di voler amministrare" ha detto Bonato; tale espressione, mi fece venire subito in mente il lavoro svolto dai servizi demografici del mio Comune nei giorni precedenti il convegno, i cittadini dell'unione europea e extra UE in fila presso lo sportello anagrafico a chiedere informazioni per la residenza, il lavoro, il libretto sanitario, il codice fiscale, la scuola per i figli, i cittadini che avevano ottenuto la cittadinanza italiana e che



Il Prefetto a.r. Gianni Jetto con la segretaria della CIEC, Chantal Nast e la signora Jetto.

avevano prestato giuramento, alcuni presso l'autorità consolare altri presso l'ufficiale dello stato civile, il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio in applicazione del diritto internazionale privato, i casi particolari di riconoscimento di figlio naturale ed il contatto quotidiano con il pubblico, che va sempre al di là dell'aspetto burocratico.

L' on. Bonato, nel proseguimento del suo intervento, dopo aver sostenuto che " non capire che nei front-office dei nostri servizi demografici si svolge spesso, troppo spesso, una trama che inizia con il rilascio di una banale o complessa attestazione derivante da un'applicazione articolata del diritto nazionale ed internazionale per sconfinare immediatamente sul terreno del supporto civico del cittadino, significa che non si è mai visto un ufficio anagrafe. Almeno non recentemente", ha affermato con convinzione che " diventa fondamentale una nuova figura di operatore dei servizi demografici, non più notaio di una società immobile e paralizzata, che di fatto non lo è già da molto tempo, ma interlocutore preparato e attento alle modificazioni continue del nostro sodalizio umano provocate dalle migrazioni di cittadini comunitari ed extracomunitari, dal meticciamento del genere umano, penso ai matrimoni misti, penso alle adozioni internazionali, penso al mutante concetto di famiglia".

Ma la nuova figura di operatore

demografico è già una realtà, pensavo; infatti, pian pianino i servizi demografici, "cenerentola" dei Comuni, sono stati messi a collaborare, a costo zero, con magistrati, amministratori e funzionari di spiccata levatura culturale e professionale, nel compito di dare soluzione ai tanti aspetti complessi legati all'evoluzione della società civile, spesso così freneticamente in corsa verso il giorno dopo da non potersi più fermare neanche per cogliere le emozioni dell'oggi o i colori che ha il cielo nel tempo presente.

Ben venga, quindi, per i servizi demografici e l'anagrafe in particolare, il regalino di Natale che il Sottosegretario Bonato si è impegnato a far inserire nella legge finanziaria in discussione al Parlamento italiano, tuttavia, mentre le mie mani applaudivano con convinzione le parole dell'esponente politico, la mia mente pensava a quando , il riconoscimento del ruolo strategico dei servizi demografici in una società che cambia ed ha bisogno di gente che "ascolta" i cittadini, sarà una realtà dei comuni; allora sì, che ci sarà il passaggio, tanto atteso, dalle belle parole ai fatti concreti.

Ma la strada per raggiungere questo obiettivo dobbiamo saperla costruire anche noi, operatori dei servizi demografici: proseguendo con convinzione, competenza e rinnovato dinamismo a fare la nostra parte , fermandoci ogni tanto a contemplare il cielo.

Il Comune informa....ANUSCA entra nel mondo della tv via internet

Dopo 6 mesi di sperimentazione tecnica, oramai è tutto pronto per il decollo del nuovo canale televisivo via INTERNET targato ANUSCA.

Presso la nuova sede operativa dell'Associazione, nei locali dell'Accademia Nazionale degli ufficiali di stato civile, è stato collocato il primo video in cui verranno pubblicate le informazioni prodotte dalla redazione di Castel San Pietro Terme.

In che cosa consiste questo nuovo progetto? E soprattutto perché la scelta di ANUSCA di entrare nella Televisione via INTERNET?

Il "Comune informa" è la denominazione scelta per il nuovo canale tematico in cui verranno pubblicate le notizie utili per i cittadini che frequentano i locali dei Servizi Demografici e non solo.

Proviamo a pensare ai numerosi cittadini che si recano ogni giorno negli uffici

demografici o presso gli uffici relazioni con il pubblico o frequentano assiduamente locali comunali, quali musei, biblioteche, piscine; proviamo ad immaginare non solo l'interno degli uffici ma anche in adiacenza a vetrine di uffici affinché le notizie siano sempre fruibili dai cittadini che passeggiano. Possiamo pensare inoltre anche di stipulare accordi con soggetti privati per la collocazione dei video in locali di grande affluenza in quanto la finalità che s'intende perseguire è informare il cittadino. In un periodo storico in cui la pubblica amministrazione, insieme alla politica, sembra dare segnali di "distanza" dal cittadino utente, il canale televisivo garantirà una comunicazione in tempo reale 24 ore su 24. I Sindaci potranno dotarsi di uno strumento innovativo attraverso cui far circolare le proprie informazioni testuali, ordinanze, comunicati stampa, notizie utili ma

anche video.

Provate ad immaginare a quanto già visionabile in tutte le stazioni di servizio presso le autostrade italiane o presso i grandi centri commerciali. Pannelli video che dirottano la comunicazione informando l'utente. Non sarà difficile per le Amministrazioni comunali far visionare ai propri cittadini, l'apertura di un cantiere, l'inaugurazione di una scuola o l'avvio di un progetto innovativo.

Il "Comune informa" è praticamente uno straordinario strumento per diffondere la comunicazione istituzionale dell'Amministrazione comunale senza per questo indurre gli enti a grandi investimenti tecnologici o finanziari.

In che senso?

E' ANUSCA che si occuperà di allestire il canale in collaborazione con il partner Postecom sia dal punto di vista dell'architettura tecnologica che della

segue a pagina 21



Il Sottosegretario all'Interno, on. Bonato s'intrattiene compiaciuto nello stand dell'Amministrazione Comunale di Torino, da sempre presente al Convegno Nazionale di ANUSCA. A fianco del Sottosegretario, il dirigente Braida.

Dalla Russia con ... bebè

di Renzo Calvigioni

L caso esposto questa volta è veramente particolare e coinvolge diverse persone: un nostro connazionale che si trova in Russia, la sua compagna, il loro bambino nato da poco, l'Ambasciata d'Italia a Mosca alla quale si è rivolto il cittadino italiano per avere aiuto e, infine, l'ANUSCA contattata dalla nostra Ambasciata alla ricerca delle informazioni necessarie per risolvere la situazione.

Una gentile funzionaria dell'Ambasciata d'Italia a Mosca ha contattato l'ANUSCA illustrando che l'uomo, cittadino italiano, si trova in Russia, dove la sua compagna, cittadina di tale Stato, ha partorito un bimbo che entrambi intendevano riconoscere: si trattava di filiazione naturale non riconosciuta in quanto i due genitori non erano sposati. Se non ché, pochi giorni dopo il parto e prima della dichiarazione di nascita e formazione del relativo atto, la compagna è scomparsa senza lasciare tracce, lasciando il neonato in ospedale. Da quel momento sono cominciate le difficoltà per il nostro cittadino che non è riuscito più ad avere notizie della sua compagna (sembra che l'ipotesi più accreditata sia di un evento delittuoso con occultamento del cadavere ma, naturalmente, non vi è nessuna certezza) e, soprattutto, ha visto sfumare la possibilità di riconoscere il neonato come figlio naturale. Infatti, sembra che in quello Stato non sia possibile il riconoscimento da parte solamente dell'uomo, se prima o congiuntamente non vi è stato anche il riconoscimento da parte della donna. Pertanto, l'interessato sarebbe costretto a rivolgersi al Tribunale locale per ottenere una dichiarazione giudiziale di filiazione, con il rischio concreto che, durante i tempi necessari per il procedimento giudiziale, il bimbo sia dato in affidamento o, addirittura, in adozione con molte probabilità di perderlo definitivamente.

Quando si è presentato all'Ambasciata d'Italia a Mosca, erano già trascorsi quasi sei mesi dalla nascita: il nostro cittadino era seriamente preoccupato, sia perché le ricerche della sua compagna, fatte anche dalla polizia locale, non avevano dato alcun esito, sia perché si era reso conto che attivare l'autorità giudiziaria per la filiazione avrebbe significato perdere definitivamente il bambino,



attualmente ricoverato presso un istituto per l'infanzia. Per sua fortuna la funzionaria dell'Ambasciata che lo ha ricevuto è stata molto sensibile al destino di quel bimbo di pochi mesi e si è subito impegnata alla ricerca di una soluzione, contattando l'ANUSCA, la cui fama, evidentemente, ha superato anche i confini nazionali.

Il problema principale è consentire la dichiarazione di nascita con riconoscimento solo paterno, procedura che, a quanto sembra, non risulta prevista nello Stato dove è avvenuta la nascita. In effetti, la normativa di riferimento, riguardo alle dichiarazioni rese all'estero, è l'art. 15 del DPR 396/2000 che, al secondo comma, prevede che debbano essere fatte secondo le leggi del luogo alle autorità locali competenti: tuttavia, nel caso in esame, l'ordinamento dello Stato estero non contempla la denuncia di nascita con riconoscimento resa solamente dal padre, ipotesi, al contrario, perfettamente legittima secondo le nostre disposizioni. In sostanza, al cittadino italiano verrebbe impedito l'esercizio di un suo diritto, quello di riconoscere il figlio anche senza l'indicazione della madre, tutelato da nostro ordinamento: a tal fine, l'unica soluzione è stata quella di rendere la dichiarazione di nascita direttamente presso la nostra autorità consolare, così come previsto dal primo comma del citato art. 15 del DPR 396/2000, formando l'atto in parte I[^] serie B dei registri di nascita consolari, trattandosi di dichiarazione tardiva, ed indicando che la nascita era avvenuta da donna che non poteva essere nominata. In questo modo, la nostra autorità diplomatica o

consolare può rilasciare i documenti necessari per il bimbo, cittadino italiano, per consentire il rientro in Italia con il padre: l'atto di nascita deve poi essere trasmesso al Comune di residenza del padre per la trascrizione, accompagnato dalla relazione per il Procuratore della Repubblica, circa il ritardo nella dichiarazione di nascita, rimettendo a quest'ultimo qualsiasi valutazione in merito. La soluzione proposta è sembrata corretta ed applicabile al caso in esame anche dall'Ambasciata d'Italia a Mosca, che ha assicurato che, qualora fossero emersi ulteriori problemi, avrebbe contattato di nuovo l'ANUSCA. E' trascorso, oramai, diverso tempo senza avere notizie, per cui tutto lascia credere che la situazione si sia risolta al meglio. In conclusione, due brevissime riflessioni. La prima riguarda la casistica in materia di stato civile, che si presenta sempre più vasta e imprevedibile: non passa giorno che qualche collega non si trovi a dover affrontare una situazione particolarmente complicata e delicata, tanto da richiedere un livello di preparazione e di professionalità sempre più elevate. La seconda riguarda il ruolo e l'importanza del lavoro svolto da ANUSCA, diventata, da tempo, un punto di riferimento non solo per gli ufficiali di stato civile italiani, ma anche per altre autorità istituzionali nel nostro Paese ed anche all'estero.

Notiziario ANUSCA

Direttore Resp.le

Primo Mingozzi

Vice Direttore

Paride Gullini

Redazione

Primo Mingozzi, Paride Gullini,
Sauro Dal Fiume, Silvia Zini.



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

I documenti necessari per l'iscrizione anagrafica dei comunitari

di Nicola Corvino

Un tema, che appassiona da tempo gli operatori anagrafici e che negli ultimi tempi è tornato di estrema attualità, è rappresentato dalla possibilità di prova di alcuni status e condizioni dei cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea, indispensabili ai fini dell'iscrizione anagrafica.

Infatti, con l'emanazione del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e delle successive circolari ministeriali, sono cambiate considerevolmente le modalità relative all'iscrizione anagrafica che, in effetti, legittima la regolarità del soggiorno e diviene obbligatoria dopo 3 mesi dall'ingresso in Italia.

In merito alla documentazione da presentare a corredo della richiesta di iscrizione anagrafica, nell'ipotesi in cui il diritto derivi da lavoro subordinato o autonomo, il cittadino deve dimostrare la propria attività lavorativa dipendente o autonoma, mentre in altri casi occorre che dimostri, tra l'altro, la disponibilità di risorse economiche sufficienti e la titolarità di un'assicurazione sanitaria per sé e per gli eventuali familiari.

La disponibilità di risorse economiche, ritenute sufficienti dall'art. 29, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere dimostrata anche con dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto notorio.

Proprio in merito alla produzione della prova, è ritornato alla ribalta il tanto dibattuto tema riguardante l'eventuale diritto "senza limiti" dell'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini comunitari, in quanto il ricorso ad esse, prima piuttosto ridotto, è divenuto sempre più frequente anche per l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione europea.

La norma di carattere generale di riferimento è costituita dall'art. 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che, al primo comma, dispone l'applicazione delle norme contenute nel Testo unico sulla documentazione amministrativa ai cittadini italiani e dell'Unione europea ed al comma successivo detta le condizioni riservate invece agli extracomunitari.

In altri termini, la questione concerne la possibilità per i cittadini



"europei" di ricorrere agli istituti semplificativi previsti dal citato Testo unico ovvero alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del citato d.P.R..

Il Ministero dell'Interno è intervenuto tempestivamente con la circolare n. 19 del 6 aprile 2007, con la quale ha dettato le prime istruzioni operative ed indicato, in più passaggi, la documentazione richiesta per dimostrare il possesso di alcuni status e requisiti.

Nel dettaglio, confermando il principio presente nel Testo unico sulla documentazione amministrativa, ha affermato che la qualità di "vivenza a carico", prevista per il ricongiungimento di familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro al cittadino dell'Unione, possa essere provata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000; mentre nel caso di familiare extracomunitario, occorre che l'interessato presenti "i documenti che attestino la qualità di familiare e, se necessario, in relazione alla tipologia d'istanza, di familiare a carico".

La posizione reddituale può essere dimostrata, come già detto, con la presentazione di dichiarazione sostitutiva indicante la fonte del reddito ed ogni altro elemento che possa consentirne la verifica.

Successivamente il Ministero, con la circolare n. 200704165/15100/14865 (39) del 18 luglio 2007, ha dettato ulteriori istruzioni sull'argomento e, riguardo ai familiari di cui all'art. 3 comma 2 del decreto ovvero non intesi in senso stretto, ai fini dell'iscrizione

anagrafica ha disposto la produzione della seguente documentazione:

1) documentazione dello Stato del cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato;

2) autodichiarazione del cittadino dell'Unione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;

3. assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

4. autodichiarazione del cittadino dell'Unione della disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente.

Si rileva, in maniera evidente, che il Ministero ha indicato diversi strumenti probatori in relazione alla tipologia dell'oggetto da documentare, ammettendo il ricorso all'autocertificazione per dimostrare una qualità personale e il possesso delle risorse finanziarie richieste, mentre alla documentazione originale per quanto attiene la relazione di parentela o, comunque, registrata e per la copertura dell'assistenza sanitaria.

Pertanto, pur prendendo atto delle disposizioni ministeriali, totalmente condivise, si evidenzia che l'art. 14 del vigente Regolamento anagrafico prescrive la documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di persone provenienti dall'estero che, nel caso di trasferimento riguardante anche altri membri della famiglia, devono esibire atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.

Con la circolare n. 20 del 25 luglio 2003, il Ministero dell'Interno, a proposito dello stesso tema, ribadendo il richiamo al precitato art. 14 nonché all'art. 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218 sui diritti della personalità, tutelati dal nostro Ordinamento, ha affermato che l'Ufficiale d'anagrafe deve provvedere ad iscrivere lo straniero "con i dati desunti dal passaporto o eventualmente

da altri documenti rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalità previste dalla vigente normativa”, senza peraltro effettuare distinzioni di cittadinanza.

Qualora sussistessero dubbi, si rileva che il principio cui si ispira l'ultima circolare citata dovrebbe ritenersi applicabile anche ai cittadini dell'Unione per una serie di considerazioni che si vanno ad esplicitare.

Le relazioni di parentela si evincono dalla situazione originaria di famiglia e alcuni elementi, quali la paternità, la maternità e lo stato civile non sono riportati sul passaporto o documento equipollente, per cui si pone il problema del loro accertamento.

Taluni sostengono a tal fine la possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni in quanto nel caso specifico troverebbe applicazione il Testo unico approvato con d.P.R. 445/2000, emanato posteriormente al Regolamento anagrafico (1989).

Tale prevalenza, invece, viene ribaltata dalla certezza che il Regolamento rappresenti *lex specialis* ed il Testo unico una normativa di carattere generale.

Né si può pensare ad una tacita abrogazione dell'art. 14 del d.P.R. 223/1989 ad opera delle norme introdotte dal d.P.R. 445/2000, in quanto l'innovativo art. 7, comma 2 lett. c), della legge 8 marzo 1999, n. 50, più nota come Bassanini quater, definendo il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari

impone l'esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni.

L'eventuale accoglimento delle dichiarazioni sostitutive nel caso in esame comporterebbe anche gravi implicazioni sotto il profilo certificativo, aspetto da curare con la massima attenzione.

Il certificato, derivato etimologicamente dal latino *certum facere*, è stato sempre caratterizzato dalla presunta certezza in quanto proveniente da una pubblica amministrazione e facente fede fino a prova contraria.

Recentemente, con la definizione giuridica fornita dall'art. 1 lett. f) del d.P.R. 445/2000, esso è ritenuto “il documento rilasciato da un'amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”

Pertanto, nel caso in cui al fine dell'iscrizione anagrafica fosse ammissibile la dichiarazione sostitutiva per autocertificare paternità, maternità, relazione di parentela e stato civile, come potrebbe l'Ufficiale d'anagrafe mettere in circolazione, attraverso l'emissione del certificato, una “certezza” che tale non è, atteso che la fonte di produzione nell'ipotesi in esame non è costituita da registri, albi, schedari ma da una semplice dichiarazione non facilmente verificabile che potrebbe sortire effetti incontrollabili.

Si rileva anche l'importanza assunta dall'art. 18 del d.P.R. 223/1989, applicabile ai cittadini italiani ed agli stranieri, secondo il quale i dati riportati sul mod. APR/4, dichiarati dagli interessati all'atto della richiesta di trasferimento di residenza, devono essere controllati, ed eventualmente rettificati, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla scorta degli atti in suo possesso. Ne consegue che la pratica di trasferimento si perfeziona e consente il rilascio della certificazione conseguente all'atto dell'acquisizione, da parte del nuovo Comune di residenza, del mod. APR/4 sul quale i dati indicati sono stati confermati o modificati.

Qualora si aderisse alla tesi dell'ammissibilità della dichiarazione sostitutiva, si evince palesemente che si verrebbe a generare una situazione, a dir poco, paradossale tesa a privilegiare lo straniero proveniente dall'estero (che verrebbe iscritto rendendo solo dichiarazioni) rispetto al cittadino italiano proveniente dall'estero o da altro comune italiano, la cui iscrizione è subordinata alla cancellazione e conferma/rettifica dati da parte rispettivamente del comune di iscrizione A.I.R.E. o del precedente comune di residenza in Italia.

In conclusione, per le riflessioni descritte, si ritiene che i comunitari, per documentare gli status destinati a formare oggetto di certificazione, debbano produrre documenti “legalizzati” in originale o in fotocopia autenticata, redatti in lingua straniera, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero.

Seconda edizione - 2008

Nuovi pensieri sullo stato civile

A cura della redazione

L'incessante evolversi della disciplina dello stato civile, per gli aspetti “normativo, dottrinale, giurisprudenziale e pratico”, ha indotto Federico Vitali, autore dei “Nuovi pensieri sullo stato civile”, già presenti sul sito Internet di ANUSCA (www.anusca.it) sin dal 2006, a predisporre un'edizione aggiornata e notevolmente accresciuta di questo ausilio per gli ufficiali di stato civile, i magistrati, gli avvocati, i funzionari di Prefettura e Consolari e per tutti coloro che per ragione della loro professione o dei loro personali interessi di studiosi

hanno occasione di avvicinare quotidianamente la materia.

Questa, com'è noto, coinvolge tutto intero il diritto della famiglia (nascita, nome, matrimonio civile, concordatario, secondo i culti ammessi e le intese, regime patrimoniale dei coniugi, divorzio, filiazione legittima, naturale, adottiva, morte) e l'intricato e importantissimo settore della cittadinanza.

Innumerevoli sono le connessioni che si attuano sul piano internazionale e specificatamente europeo, stante l'incremento sempre maggiore dei

rapporti fra cittadini di Stati diversi e anche di questo aspetto e di quello del riconoscimento nell'ordinamento italiano delle sentenze di giudici stranieri, si è cercato di dar conto.

Va particolarmente tenuto presente che le riflessioni, del tutto personali, contenute nel testo sono state indotte frequentemente da casi di specie, proposti alla valutazione dell'Autore, Federico Vitali, da operatori e funzionari che dello stato civile fanno oggetto di costante applicazione e studio.